

**COMUNE DI SANZENO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL  
D.U.P.  
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2026 – 2028**

L'ORGANO DI REVISIONE





**Comune di Sanzeno**

Provincia di TRENTO

**ORGANO DI REVISIONE****Verbale n. 09 del 29/10/2025**

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028**

**PREMESSA**

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90/2025 del 25/09/2025, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 per il Comune di Sanzeno

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Visti:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267/2000 che si applicano agli enti locali;
- l'articolo 54, comma 1 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 il quale dispone che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000, non richiamata da questa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale e provinciale";



- l'articolo 151, comma 1 del D.lg. 267/2000 e ss.mm. recita che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale".

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs. n. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."
- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

b) che l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000 indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che *"il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione"*.

**La Sezione strategica (SeS)**, prevista al punto 8.1 sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Ogni anno gli obiettivi strategici sono verificati nello stato di attuazione e possono essere opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria. Mentre al punto 8.2 si precisa che **la Sezione operativa (SeO)** costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, che costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di

competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

d) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1 al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti;

Tenuto conto che, nella stessa risposta, Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione;

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione;

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

## VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1 paragrafo 8;



- b) che la Giunta comunale ritiene che non vi sono ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2026-2027, e pertanto, per la predisposizione completa del Documento unico di programmazione si rende necessario rinviare alla predisposizione della relativa nota di aggiornamento;
- c) che l'Amministrazione ha ritenuto di predisporre, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale - lo schema del Documento unico di programmazione limitatamente agli indirizzi strategici per il periodo 2026-2028, rinviando la predisposizione completa del documento unico di programmazione nella relativa nota di aggiornamento;
- d) che gli indirizzi strategici dell'ente sono stati individuati in coerenza con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 26/06/2025;
- e) che per la parte relativa ai trasferimenti provinciali la sezione sarà aggiornata nel momento in cui saranno comunicate le risorse disponibili a seguito della sottoscrizione da parte della Provincia Autonoma di Trento del protocollo d'Intesa per l'anno 2025;
- f) che sono state predisposte le schede del Piano triennale degli investimenti che aggiorna la programmazione in materia di opere pubbliche ed inoltre riporta l'analisi delle opere in corso.

Considerato che il Servizio finanziario ha predisposto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2026-2028 alla luce del fatto che nel momento della predisposizione del documento, non sono disponibili specifiche informazioni necessarie per un aggiornamento puntuale delle previsioni e delle analisi contenute nella nota integrativa, né si ha conferma dei contenuti della manovra finanziaria prevista dalla PAT per il prossimo triennio, né delle conseguenti misure di contenimento e di razionalizzazione della spese corrente nel settore pubblico provinciale, né degli eventuali futuri obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica.

Preso atto che, non essendoci al momento tutte le informazioni utili per delineare il quadro finanziario completo pluriennale, si rinvia alla predisposizione della nota di aggiornamento al presente documento che sarà presentata contestualmente allo schema di bilancio.

## CONCLUSIONE

### Tenuto conto

- a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile rilasciare un parere esprimendo un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabili nelle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti rispetto alle previsioni contenute nel DUP;



- b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;
- c) che nella formazione degli indirizzi strategici si è fatto riferimento alle linee programmatiche di mandato presentate in sede di insediamento dell'attuale amministrazione;

Visto

- l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il paragrafo 8 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- la LP 18/2015;
- l'art. 210 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018 nr.2;
- il vigente Statuto dell'ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella delibera di Giunta nr. 90 del 25/09/2025;

**esprime**

**parere favorevole** sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore indicata al paragrafo "Verifiche e riscontri".

L'organo di revisione

